



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario


Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 21 COMMA 1 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 1482/2011/R

Al nome di:

Cognome **AVIELLO**
Nome **LUCIANO**
Data di nascita **28/04/1969**
Luogo di Nascita **NAPOLI (NA) - ITALIA**
Sesso **M**



sulla richiesta di: PUBBLICO MINISTERO (Numero registro 2/2010)
per uso: GIUSTIZIA PENALE (ART. 21 COMMA 1 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

IL CANCELLIERE
Maria Centorino

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

- 1) **27/06/1990** SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DEL G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO IRREVOCABILE IL 19/01/1991
1° reato) **CALUNNIA CONTINUATO** Art. 81, 368 C.P. (COMMESSO IL 4/8/1989)
Circostanze: Art. 61 n. 10 C.P., Art. 62 bis C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 11
Benefici: NON MENZIONE (ART. 175 C.P.) E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 02/07/2001 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
REVOCATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

- 2) **02/01/1992** SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AVELLINO IRREVOCABILE IL 18/02/1992
1° reato) VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE Art. 9 comma 11 L. 27/12/1956 n. 1423 (COMMESSO IL 11/6/1991)
Circostanza: Art. 62 bis C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 4
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 02/07/2001 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
REVOCATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

- 3) **18/01/1993** SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IRREVOCABILE IL 26/01/1994
- LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN DATA 19/11/1993 DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO
1° reato) ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE IN CONCORSO Art. 110, 416 comma 2 C.P. (COMMESSO IL 31/5/1990)
Circostanze: Art. 416 comma 3 C.P., Art. 416 comma 4 C.P., Art. 416 comma 5 C.P., Art. 416 comma 8 C.P., Art. 112 n. 1 C.P., Art. 62 bis C.P., Art. 69 comma 2 C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 3
Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 1

Misura di sicurezza:

- LIBERTA' VIGILATA PER ANNI 1

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 02/11/1995 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ROMA

DISPOSTA LA REVOCA DELLA MISURA DI SICUREZZA:

- LIBERTA' VIGILATA PER ANNI 1

4) 25/09/1997 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IRREVOCABILE IL 04/12/1997

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 21/12/1993 DALLA PRETURA DI NAPOLI
1° reato) EVASIONE Art. 385 C.P. (COMMESSO IL 10/7/1991 IN NAPOLI)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: RECLUSIONE MESI 4

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 01/06/1999 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

> ESEGUITA LA PENA DETENTIVA DAL 30/05/2000 AL 30/09/2000

5) 13/10/1998 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA IRREVOCABILE IL 17/01/1999

1° reato) CALUNNIA IN CONCORSO Art. 110, 368 C.P. (COMMESSO DAL 13/4/1993 E FINO AL 10/12/1993 IN ROMA)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 3

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 06/06/2000 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)

6) 26/03/2001 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO IRREVOCABILE IL 05/01/2007

1° reato) CALUNNIA CONTINUATO Art. 81, 368 comma 1 C.P. (COMMESSO IL 18/10/1994 IN SALERNO)

Circostanza: Art. 369 C.P.

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 3

Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5

7) 30/03/2001 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA IRREVOCABILE IL 02/11/2001

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 19/04/2000 DAL TRIBUNALE DI ROMA

1° reato) CALUNNIA Art. 368 C.P. (COMMESSO IL 8/12/1993 IN ROMA)

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2 MESI 2

8) 26/09/2001 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:

-27/06/1990 G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 1)

-02/01/1992 TRIBUNALE DI AVELLINO (riportato al n.ro 2)

-18/01/1993 TRIBUNALE DI NAPOLI (riportato al n.ro 3)

-25/09/1997 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (riportato al n.ro 4)

-13/10/1998 TRIBUNALE DI ROMA (riportato al n.ro 5)

Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 5 MESI 3

TENUTO CONTO DELLA CUSTODIA CAUTELARE: ANNI 3 MESI 4

Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 13/01/2004 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO

DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)

Pena ridotta di: GIORNI 180

9) 01/10/2001 SENTENZA IN SEDE DI RINVIO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA IRREVOCABILE IL 18/12/2001

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 26/03/1991 DAL TRIBUNALE DI RIETI

1° reato) CALUNNIA CONTINUATO Art. 81, 368 C.P. (COMMESSO IL 26/10/1988 IN RIETI)
Circostanza: Art. 62 bis C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2 MESI 6
Pena Principale condonata: RECLUSIONE ANNI 2
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 07/11/2005 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO
DISPOSTA LA REVOCA DELL'INDULTO

**10) 08/05/2002 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:**

-27/06/1990 G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 1)
-02/01/1992 TRIBUNALE DI AVELLINO (riportato al n.ro 2)
-18/01/1993 TRIBUNALE DI NAPOLI (riportato al n.ro 3)
-25/09/1997 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (riportato al n.ro 4)
-13/10/1998 TRIBUNALE DI ROMA (riportato al n.ro 5)
-30/03/2001 CORTE DI APPELLO DI ROMA (riportato al n.ro 7)
Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 7 MESI 5

Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5

Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento

>> 14/05/2003 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA
DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)

Pena ridotta di: GIORNI 45

>> 13/01/2004 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO
DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)

Pena ridotta di: GIORNI 180

**11) 21/03/2003 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:**

-27/06/1990 G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 1)
-02/01/1992 TRIBUNALE DI AVELLINO (riportato al n.ro 2)
-18/01/1993 TRIBUNALE DI NAPOLI (riportato al n.ro 3)
-25/09/1997 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (riportato al n.ro 4)
-13/10/1998 TRIBUNALE DI ROMA (riportato al n.ro 5)
-26/03/2001 TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 6)
-30/03/2001 CORTE DI APPELLO DI ROMA (riportato al n.ro 7)
Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 10 MESI 5

Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 29/06/2006 CON PROVVEDIMENTO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI VERCELLI

DISPOSTA LA SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL' ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA (Art. 1-2
L. 207/2003)

**12) 12/10/2004 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IRREVOCABILE IL 27/11/2004
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 25/09/2001 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA DI BOLOGNA**

1° reato) CALUNNIA CONTINUATO Art. 81, 368 C.P. (COMMESSO IL 14/7/1995 IN BOLOGNA)

Circostanza: Art. 61 n. 10 C.P.

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2 MESI 1

**13) 19/03/2005 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:**

-27/06/1990 G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 1)
-02/01/1992 TRIBUNALE DI AVELLINO (riportato al n.ro 2)
-18/01/1993 TRIBUNALE DI NAPOLI (riportato al n.ro 3)
-25/09/1997 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (riportato al n.ro 4)

-13/10/1998 TRIBUNALE DI ROMA (riportato al n.ro 5)
-26/03/2001 TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 6)
-30/03/2001 CORTE DI APPELLO DI ROMA (riportato al n.ro 7)
-01/10/2001 CORTE DI APPELLO DI ROMA (riportato al n.ro 9)
Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 10 MESI 6 GIORNI 6
TENUTO CONTO DELLA CUSTODIA CAUTELARE: MESI 4 GIORNI 24
Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 18/04/2006 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)
Pena ridotta di: GIORNI 180

14) 27/03/2006 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI CATANZARO IRREVOCABILE IL 29/01/2009

- LA CORTE DI CASSAZIONE IN DATA 29/01/2009 RIGETTA IL RICORSO

1° reato) CALUNNIA CONTINUATO Art. 81, 368 C.P. (COMMESSO FINO AL 21/3/2002 IN CATANZARO E ROMA)

2° reato) AUTOCALUNNIA Art. 369 C.P. (COMMESSO IL 13/2/2002 IN CATANZARO)

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2° IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)

Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE MESI 4

Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5

**15) 02/03/2007 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:**

-12/10/2004 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA (riportato al n.ro 12)

-19/03/2005 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 13)

Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 10 MESI 7 GIORNI 12

Pena accessoria:

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 09/05/2007 CON ORDINANZA DELLA CORTE D. APPELLO DI BOLOGNA

APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241

Pena Principale condonata: RECLUSIONE ANNI 3

**16) 24/06/2008 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:**

-27/06/1990 G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 1)

-02/01/1992 TRIBUNALE DI AVELLINO (riportato al n.ro 2)

-18/01/1993 TRIBUNALE DI NAPOLI (riportato al n.ro 3)

-25/09/1997 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (riportato al n.ro 4)

-13/10/1998 TRIBUNALE DI ROMA (riportato al n.ro 5)

-26/03/2001 TRIBUNALE DI SALERNO (riportato al n.ro 6)

-30/03/2001 CORTE DI APPELLO DI ROMA (riportato al n.ro 7)

-01/10/2001 CORTE DI APPELLO DI ROMA (riportato al n.ro 9)

-12/10/2004 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA (riportato al n.ro 12)

Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 4 MESI 8 GIORNI 6

Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento

>> 03/12/2008 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO

COMPUTO DELLA CUSTODIA CAUTELARE E DELLE PENE ESPIAE SENZA TITOLO (Art. 657 C.P.P.)

DETERMINA CHE NON RISULTA NULLA DA ESPIARE: LA PENA RESIDUA DELLA RECLUSIONE

TENUTO CONTO DELLA PENA FUNGIBILE RECLUSIONE MESI 5 GIORNI 24

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

> ESEGUITA LA PENA DETENTIVA DAL 30/06/2008 AL 03/12/2008

**17) 01/12/2008 ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE DI SALERNO
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO (Art. 671 C.P.P.) IN RIFERIMENTO AI REATI DEL
PROVVEDIMENTO:**

- 27/06/1990 G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNO

- 13/10/1998 TRIBUNALE DI ROMA
 - 26/03/2001 TRIBUNALE DI SALERNO
 - 30/03/2001 CORTE DI APPELLO DI ROMA
 - 12/10/2004 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
- Pena determinata in: RECLUSIONE ANNI 6

18) 14/10/2009 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO IRREVOCABILE IL 27/01/2010
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 24/09/2007 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI SALERNO
1° reato) CALUNNIA CONTINUATO Art. 81, 368 C.P. (COMMÈSSO IL 26/7/2004 E IL 2/9/2004 IN CATANZARO)
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2 MESI 2

19) 06/03/2010 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:
-27/03/2006 TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI CATANZARO (riportato al n.ro 14)
-14/10/2009 CORTE DI APPELLO DI SALERNO (riportato al n.ro 18)
Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE ANNI 6 MESI 2

ESTRATTO DALL' UFFICIO:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

PERUGIA, 16/06/2011 10:59

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

Il certificato sopra esteso, rilasciato in data odierna a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia (Numero registro 2/2010), è stato registrato dal Sistema con i seguenti dati: numero certificato 1,482/2011/R.